



CITTÀ DI RIVOLI

Corso Francia 98 - 10098 Rivoli (TO) - tel. 011.9513300 - fax 011.9513399
comune.rivoli.to@legalmail.it
P.IVA 00529840019

DISCIPLINARE PER LA FORMAZIONE DELL'ELENCO DI LIBERI PROFESSIONISTI E DIPENDENTI PUBBLICI QUALIFICATI A COSTITUIRE IL COLLEGIO CONSULTIVO TECNICO, PER I LAVORI DIRETTI ALLA REALIZZAZIONE DELLE OPERE PUBBLICHE DI IMPORTO PARI O SUPERIORE ALLA SOGLIA COMUNITARIA E PER SERVIZI E FORNITURE DI IMPORTO PARI O SUPERIORE AD 1 MILIONE DI EURO

1 PREMESSE

L'articolo 215 del D.lgs 36/2023 statuisce l'obbligo per le Stazioni Appaltanti di costituire un Collegio Consultivo Tecnico per i lavori diretti alla realizzazione delle opere pubbliche di importo pari o superiore alle soglie di rilevanza europea e per le forniture e servizi di importo pari o superiore ad 1 milione di euro.

Il Comune di Rivoli ha deciso di dotarsi di un apposito Elenco finalizzato alla costituzione di un Collegio Consultivo Tecnico, composto da soggetti dotati di esperienza e qualificazione professionale, tra ingegneri, architetti, giuristi e economisti.

Si intende, pertanto, acquisire le candidature qualificate atte a procedere, sulla base delle richieste di volta in volta avanzate alla Stazione Appaltante, alle designazioni e alle nomine previste dalla predetta norma.

2. AMBITO DI APPLICAZIONE E OGGETTO DELL'INCARICO

Collegio Consultivo Tecnico obbligatorio:

Secondo l'art. 215 del D.lgs 36/2023 per i **lavori** diretti alla realizzazione delle opere pubbliche di importo pari o superiore alle soglie europee (di cui all'art. 14 del nuovo codice) e per le **forniture e servizi** di importo pari o superiore ad 1 milione di euro, è **obbligatoria la costituzione di un Collegio Consultivo Tecnico**, a iniziativa della Stazione Appaltante, prima dell'avvio dell'esecuzione o comunque non oltre dieci giorni da tale data (cfr art. 2, comma 1 del all. V.2).

Gli incarichi dei membri del Collegio, di importo complessivo stimato inferiore alla soglia comunitaria, consisteranno nell'assistenza volta a prevenire le controversie o consentire la rapida risoluzione delle controversie o delle dispute tecniche di ogni natura suscettibili di insorgere nel corso dell'esecuzione del

contratto.

Collegio Consultivo Tecnico facoltativo:

Nel caso di costituzione facoltativa, il Collegio Consultivo Tecnico potrà fornire attività di supporto alle attività di gara finalizzate a risolvere le problematiche tecniche o giuridiche di ogni natura che dovessero insorgere anche nella fase antecedente all'esecuzione del contratto, ivi comprese le determinazioni delle caratteristiche delle opere e le altre clausole e condizioni del bando o dell'invito, nonché la verifica del possesso dei requisiti di partecipazione e dei criteri di selezione e di aggiudicazione.

3. COMPOSIZIONE, NOMINA E DESIGNAZIONE DEL CCT

Modalità di nomina Collegio Consultivo Tecnico obbligatorio

In caso di costituzione obbligatoria, il Collegio Consultivo Tecnico è formato, a scelta della Stazione Appaltante, da tre o cinque componenti in caso di motivata complessità dell'opera e di eterogeneità delle professionalità richieste, dotati di esperienza e qualificazione professionale adeguata alla tipologia dell'opera, di cui uno con funzioni di Presidente.

I membri del Collegio vengono scelti dalle parti, ovvero l'amministrazione da un lato e l'appaltatore dall'altro, i quali, successivamente, provvedono d'intesa a nominare un soggetto terzo con le funzioni di Presidente. In mancanza di accordo tra le parti sulla nomina del Presidente, la normativa prevede che questo sia designato dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per le opere di interesse nazionale, e dalle Regioni, Province autonome di Trento e Bolzano o città metropolitane per le opere di rispettivo interesse, su richiesta delle stazioni appaltanti interessate, entro cinque giorni dal ricevimento della medesima.

Modalità di nomina Collegio Consultivo Tecnico facoltativo

Nel caso in cui il RUP intendesse nominare facoltativamente il Collegio Consultivo Tecnico per la fase antecedente alla esecuzione del contratto, due componenti saranno nominati dalla Stazione Appaltante ed il terzo sarà nominato dal MIT per opere di interesse nazionale e dalle Regioni o province Autonome o città metropolitane per le opere di interesse locale. Tale nomina avverrà contestualmente all'avvio delle attività di indizione delle procedure di gara.

Ferma la necessità di sostituzione di uno dei componenti designati dalla stazione appaltante con uno di nomina privata, le funzioni di componente del Collegio nominato per le attività di "supporto" alle attività di gara non sono incompatibili con quelle di componente del Collegio nominato per la fase di esecuzione.

*

L'incarico ha natura fiduciaria. Nella scelta del membro del Collegio, l'Amministrazione nell'ambito della propria discrezionalità provvederà alla nomina di un suo rappresentante.

L'attività di scelta è rimessa alla discrezionalità della Stazione Appaltante, tenuto conto della natura dell'incarico, del criterio di rotazione e delle specifiche competenze.

Trattandosi di incarico di natura fiduciaria, la designazione del Presidente o la nomina del componente del Collegio Consultivo Tecnico avverrà individuando il soggetto dall'Elenco dell'Ente con atto/provvedimento emanato in conformità con l'ordinamento proprio dell'Amministrazione pubblica/Stazione appaltante competente nei limiti della propria discrezionalità amministrativa.

Accettazione incarico dei membri

Al momento dell'accettazione dell'incarico, o in una fase antecedente, i membri del Collegio Consultivo Tecnico devono dichiarare l'inesistenza delle cause d'incompatibilità di cui all'art. 93 comma 5 del d.lgs 36/2023 o di astensione, che devono persistere per tutta la durata dell'incarico, nonché dichiarare di non trovarsi in alcuna delle situazioni di conflitto di interesse di cui all'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62. In particolare, non possono essere assunti incarichi di componente il Collegio Consultivo Tecnico qualora la suddetta attività possa coinvolgere interessi propri, ovvero di parenti, affini entro il secondo grado, del coniuge o di conviventi, oppure di persone con le quali abbia rapporti di frequentazione abituale, ovvero, di soggetti od organizzazioni con cui egli o il coniuge abbia causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o debito significativi, ovvero di soggetti od organizzazioni di cui sia tutore, curatore, procuratore o agente, ovvero di enti, associazioni anche non riconosciute, comitati, società o stabilimenti di cui sia amministratore o gerente o dirigente.

Il dipendente delle amministrazioni aggiudicatrici deve produrre, oltre alla dichiarazione sull'insussistenza delle cause ostative e di impedimento all'incarico, anche l'autorizzazione di cui all'articolo 53, comma 7, del d.lgs. 165/2001 della propria amministrazione, o per chi non è assoggettato alla disciplina di cui al d.lgs. 165/2001 nei casi in cui è prevista dagli ordinamenti peculiari delle singole amministrazioni.

4. FORMAZIONE DELL'ELENCO

L'Elenco sarà composto da due sezioni:

1 Sezione Componenti del Collegio Consultivo Tecnico (Sezione Ordinaria)

2 Sezione Presidenti del Collegio Consultivo Tecnico (Sezione Speciale)

entrambe suddivise e organizzate nelle seguenti sottosezioni:

- Profilo attinente al settore dell'Ingegneria;
- Profilo attinente al settore dell'Architettura;
- Profilo attinente al settore Giuridico;
- Profilo attinente al settore Economico.

L'Elenco per la designazione del Collegio Consultivo Tecnico è sempre aperto, pertanto ciascun soggetto interessato potrà presentare la propria domanda di iscrizione in qualsiasi momento e mediante l'apposito modulo messo a disposizione e sarà inserito alla prima revisione utile, che avviene ad ogni semestre.

5. REQUISITI GENERALI DI ISCRIZIONE

Sono ammessi all'iscrizione all'Elenco i seguenti soggetti:

- a) professionisti la cui attività è assoggettata all'obbligo di iscrizione in ordini o collegi;
- b) professionisti la cui attività non è assoggettata all'obbligo di iscrizione in ordini o collegi;
- c) dipendenti delle amministrazioni aggiudicatrici, secondo la definizione di cui all'art. 3, comma 1 lett. a) del Codice dei contratti pubblici;
- d) professori ordinari, professori associati, ricercatori delle Università italiane e posizioni assimilate.

Tali soggetti dovranno possedere i seguenti requisiti di competenza, professionalità, moralità e compatibilità come di seguito dettagliati.

6. REQUISITI DI COMPROVATA COMPETENZA E PROFESSIONALITÀ

Coloro che chiedono di essere iscritti nell'Elenco, devono essere dotati di esperienza e qualificazione professionale, adeguata alla tipologia dell'opera e al profilo richiesto, con comprovata esperienza nel settore degli appalti, concessioni, investimenti pubblici, anche in relazione alla specifica, conoscenza di metodi e strumenti elettronici quali quelli di modellazione per l'edilizia e le infrastrutture (BIM), maturata per effetto del conseguimento di un dottorato di ricerca oppure che siano in grado di dimostrare un'esperienza pratica e professionale di almeno dieci anni nel settore di riferimento .

Si richiede:

1. Per i professionisti esercenti professioni regolamentate iscritti ad un Albo professionale:

- a) iscrizione all'ordine o collegio professionale di appartenenza da almeno 10 anni;
- b) rispetto degli obblighi formativi di cui all'art. 7 del d.P.R. 7 agosto 2012, n. 137;
- c) assenza di sanzioni disciplinari della censura o più gravi comminate dall'ordine o dal collegio nell'ultimo triennio o della sanzione della cancellazione dall'ordine;
- d) regolarità rispetto agli obblighi previdenziali.

2. Per i professionisti la cui attività non è assoggettata all'obbligo di iscrizione in ordini o collegi:

- a) eventuale iscrizione ad un'associazione professionale di cui all'art. 2, comma 1, della legge 14 gennaio 2013, n. 4 o abilitazione all'esercizio di professioni non regolamentate da almeno 10 anni. In assenza di abilitazione o iscrizione ad un'associazione professionale, documentazione attestante lo svolgimento dell'attività professionale per un periodo pari a quello di cui al periodo precedente;
- b) eventuale assolvimento della formazione permanente di cui all'art. 2, comma 3, della legge 14 gennaio 2013, n. 4;
- c) in caso di iscrizione ad un'associazione professionale, assenza di sanzioni disciplinari della censura o più gravi comminate dalla stessa nell'ultimo triennio o della sanzione della cancellazione

dall'associazione;

d) essere in possesso di certificato di conformità alla norma tecnica UNI per la singola professione, laddove prevista, ai sensi dell'art. 6 della legge 14 gennaio 2013, n. 4;

e) regolarità rispetto agli obblighi previdenziali.

3. Per i dipendenti delle amministrazioni aggiudicatrici, compresi i dipendenti della Città di Rivoli

a) essere alle dipendenze di un'amministrazione aggiudicatrice da almeno 10 anni ed avere un titolo di studio pari almeno alla laurea magistrale o al diploma di laurea secondo il vecchio ordinamento nei settori indicati;

b) abilitazione all'esercizio dell'attività professionale laddove prevista e applicabile;

c) assenza di sanzioni disciplinari della censura o più gravi comminate nell'ultimo triennio, di procedimenti disciplinari per infrazioni di maggiore gravità in corso, o della sanzione del licenziamento.

4. Per i professori ordinari, professori associati, ricercatori delle Università italiane e posizioni assimilate:

a) svolgere la propria attività nel settore di riferimento da almeno 10 anni;

b) assenza di sanzioni disciplinari della censura o più gravi comminate nell'ultimo triennio, di procedimenti disciplinari per infrazioni di maggiore gravità in corso, o della sanzione con efficacia sospensiva.

In aggiunta a tali requisiti, vengono richiesti requisiti specifici per la designazione di Presidente e di membro.

6.1 Requisiti specifici per la designazione di Presidente

Possono essere **nominati Presidenti** del Consiglio Consultivo Tecnico:

a) ingegneri, architetti, giuristi ed economisti con comprovata esperienza ultradecennale documentabile attraverso l'avvenuta assunzione di significativi incarichi quali: responsabile unico del procedimento, Direttore dei lavori, Presidente di commissione di collaudo tecnico-amministrativo, Presidente di commissione per l'accordo bonario nell'ambito di appalti sopra soglia europea e proporzionati all'incarico da assumere.

b) ingegneri e architetti: appartenenti o già appartenenti al ruolo dirigenziale di una delle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165/2001 ovvero Dirigenti di stazioni appaltanti con personalità giuridica di diritto privato soggette all'applicazione del codice dei contratti pubblici; componenti del Consiglio superiore dei lavori pubblici; professori universitari di ruolo nelle materie attinenti alla legislazione delle opere pubbliche e nelle materie tecniche attinenti all'edilizia, alle infrastrutture e agli impianti. Per tutte le indicate qualifiche professionali e' richiesta una anzianità nel ruolo, anche mediante cumulo dei periodi di attività svolti in qualifiche diverse, incluse quelle di cui alla precedente lettera a), non inferiore a dieci anni;

c) giuristi, che ricoprono o hanno ricoperto la qualifica di: magistrato ordinario, amministrativo o contabile; avvocato dello Stato; Prefetto e dirigente della carriera prefettizia, non in sede da almeno due anni, dirigente di amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo n.

165/2001; dirigente di stazioni appaltanti con personalità giuridica di diritto privato soggette all'applicazione del codice dei contratti pubblici; componente del Consiglio superiore dei lavori pubblici; professore universitario di ruolo nelle materie giuridiche attinenti alla legislazione delle opere pubbliche e al contenzioso amministrativo e civile. Per tutte le indicate qualifiche professionali e' richiesta una anzianità nel ruolo, anche mediante cumulo dei periodi di attività svolti in qualifiche diverse, incluse quelle di cui alla precedente lettera a), non inferiore a dieci anni;

d) economisti, che ricoprono o hanno ricoperto la qualifica di: dirigente di amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165/2001; dirigente di stazioni appaltanti con personalità giuridica di diritto privato soggette all'applicazione del codice dei contratti pubblici; componente del Consiglio superiore dei lavori pubblici; professore universitario di ruolo nelle materie economiche attinenti alla realizzazione delle opere pubbliche. Per tutte le indicate qualifiche professionali e' richiesta una anzianità nel ruolo, anche mediante cumulo dei periodi di attività svolti in qualifiche diverse, incluse quelle di cui alla precedente lettera a), non inferiore a dieci anni.

6.2 Requisiti specifici per la designazione di membro

Possono essere **nominati componenti** del Consiglio Consultivo Tecnico:

a) ingegneri e architetti, in possesso di uno dei seguenti requisiti: aver ricoperto per almeno dieci anni il ruolo di funzionario tecnico di livello apicale delle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165/2001 o delle stazioni appaltanti con personalità giuridica di diritto privato soggette all'applicazione del codice dei contratti pubblici: iscrizione all'albo professionale da almeno dieci anni con significativa esperienza documentabile attraverso lo svolgimento di incarichi di cui al precedente punto (punto 6.1) ovvero di ausiliario del magistrato o consulente tecnico di parte in contenziosi nel settore dei lavori pubblici, di collaudatore tecnico-amministrativo, di componente di commissione per l'accordo bonario, di commissario di gara nella quale la selezione delle offerte ammesse secondo il criterio con l'offerta economicamente più vantaggiosa, supporto al responsabile del procedimento o progettista nell'ambito di affidamenti di contratti di lavori pubblici di importo superiore alle soglie europee; dottorato e di ricerca in materie attinenti all'edilizia, alle infrastrutture e agli impianti;

b) giuristi, in possesso di uno dei seguenti requisiti: aver ricoperto per almeno dieci anni il ruolo di funzionario di livello apicale nel campo giuridico delle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165/2001 o delle stazioni appaltanti con personalità giuridica di diritto privato soggette all'applicazione del codice dei contratti pubblici, essere iscritto all'albo professionale degli avvocati da almeno dieci anni con significativa esperienza documentabile attraverso lo svolgimento di incarichi di cui al precedente punto (punto 6.1) o di difensore di parte pubblica o privata in giudizi per contenziosi di tipo amministrativo o civile nel settore dei lavori pubblici, di collaudatore tecnico-amministrativo, di componente di commissione per l'accordo bonario, di

commissario di gara con l'offerta economicamente più vantaggiosa e di supporto al responsabile del procedimento nell'ambito di affidamenti di contratti di lavori pubblici sopra la soglia comunitaria, aver conseguito il titolo di dottore di ricerca su tematiche attinenti alla legislazione in materia di opere pubbliche;

c) economisti, in possesso di uno dei seguenti requisiti: aver ricoperto per almeno dieci anni il ruolo di funzionario contabile di livello apicale di amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165/2001 o delle stazioni appaltanti con personalità giuridica di diritto privato soggette all'applicazione del codice dei contratti pubblici; essere iscritto all'albo dei dottori commercialisti ed esperti contabili ovvero nel registro dei revisori legali da almeno dieci anni con significativa esperienza documentabile attraverso lo svolgimento di incarichi di cui al precedente punto precedente o di programmazione economica e finanziaria, di collaudatore tecnico-amministrativo, di componente di commissione per l'accordo bonario commissario di gara con l'offerta economicamente più vantaggiosa e di supporto al responsabile del procedimento nell'ambito di affidamenti di contratti pubblici sopra la soglia comunitaria, aver conseguito il titolo di dottore di ricerca su tematiche attinenti alla legislazione in materia di opere pubbliche.

Possono essere nominati come componenti anche i soggetti in possesso dei requisiti per la nomina come Presidente.

*

In alternativa ai predetti requisiti specifici, aver conseguito un titolo di formazione specifica (master, dottorato, phd) nelle materie relative alla contrattualistica pubblica e alla gestione degli appalti nel settore per cui si richiede l'iscrizione o alla conoscenza di metodi e strumenti elettronici quali quelli di modellazione per l'edilizia e le infrastrutture.

7. REQUISITI DI MORALITÀ

Non possano essere iscritti all'Elenco, né far parte del Collegio Consultivo Tecnico, coloro che:

- a) hanno riportato condanna anche non definitiva per il delitto previsto dall'articolo 416-bis del codice penale o per il delitto di associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope di cui all'articolo 74 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, o per un delitto di cui all'articolo 73 del citato testo unico, concernente la produzione o il traffico di dette sostanze, o per un delitto concernente la fabbricazione, l'importazione, l'esportazione, la vendita o cessione, nonché, nei casi in cui sia inflitta la pena della reclusione non inferiore ad un anno, il porto, il trasporto e la detenzione di armi, munizioni o materie esplosive, o per il delitto di favoreggiamento personale o reale commesso in relazione a taluno dei predetti reati;
- b) hanno riportato condanne anche non definitive per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, del codice di procedura penale, diversi da quelli

- indicati alla lettera a);
- c) hanno riportato condanna anche non definitiva per i delitti, consumati o tentati, previsti dagli articoli 314,316, 316-bis, 316-ter, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, primo comma, 320, 321, 322, 322-bis, 323, 325, 326, 331, secondo comma, 334, 346-bis, 353 e 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all'articolo 2635 del codice civile;
 - d) hanno riportato condanna anche non definitiva per i delitti, consumati o tentati, di frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee, delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche; delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'articolo 1 del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109 e successive modificazioni; sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24;
 - e) sono stati condannati con sentenza definitiva alla pena della reclusione complessivamente superiore a sei mesi per uno o più delitti commessi con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti ad una pubblica funzione o a un pubblico servizio diversi da quelli indicati alla lettera c);
 - f) sono stati condannati con sentenza definitiva ad una pena non inferiore a due anni di reclusione per delitto non colposo;
 - g) nei cui confronti il tribunale ha applicato, con provvedimento anche non definitivo, una misura di prevenzione, in quanto indiziati di appartenere ad una delle associazioni di cui all'articolo 4, comma 1, lettere a) e b), del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.

Tutte le predette cause di esclusione operano anche nel caso in cui la sentenza definitiva disponga l'applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale.

Non possono, altresì, essere iscritti all'Elenco coloro che abbiano concorso, con dolo o colpa grave accertati in sede giurisdizionale con sentenza non sospesa, all'approvazione di atti dichiarati illegittimi.

Non possono inoltre essere iscritti in Elenco coloro che si trovano in una delle cause di incompatibilità previste dall'art. 812 c.p.c.

Non possono essere iscritti in Elenco coloro che si trovano in una situazione di conflitto di interesse di cui all'art. 7 del Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013 n. 62.

8. INCOMPATIBILITÀ O CAUSE DI ASTENSIONE DEI MEMBRI E DEL PRESIDENTE

Fermo quanto previsto dall'art. 812 del codice di procedura civile, **non potrà assumere l'incarico di componente** del Collegio Consultivo Tecnico chi:

- a) si trova in una delle situazione di cui all'art. 93 comma 5 del D.lgs 36/2023;

- b) ha svolto o svolge sia per la parte pubblica, sia per l'operatore economico affidatario attività di controllo, verifica, progettazione, approvazione, autorizzazione, vigilanza o direzione sui lavori oggetto dell'appalto;
- c) si trova nella situazione di cui all'art. 16 del D.lgs 36/2023 ovvero sia quando un soggetto, a qualsiasi titolo, interviene o è intervenuto con compiti funzionali nella procedura di aggiudicazione o nella fase di esecuzione degli appalti o concessioni, ovvero abbia un interesse finanziario, economico o altro interesse personale, direttamente o indirettamente nell'appalto;
- d) ha interesse direttamente ovvero tramite un ente, associazione o società di cui sia amministratore o legale rappresentante nell'affidamento in esame;
- e) non è in possesso di requisiti reputazionali e di onorabilità adeguati all'incarico da assumere;
- f) ricade in uno dei casi previsti dall'art. 6, comma 8, del decreto-legge n. 76/2020;
- g) ha svolto o svolge l'incarico di consulente tecnico di ufficio in giudizi relativi alla esecuzione dei lavori oggetto della procedura nell'ambito della quale si proceda alla costituzione del Consiglio Consultivo Tecnico.
- h) si trova in una delle situazioni di conflitto di interesse di cui all'art. 7 del Decreto del Presidente della Repubblica del 16 aprile 2013 n. 62.
- i) ha un interesse proprio, ovvero di parenti, affini entro il secondo grado, del coniuge o di conviventi, oppure di persone con le quali abbia rapporti di frequentazione abituale ovvero, di soggetti od organizzazioni con cui egli o il coniuge abbia causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o debito significativo, ovvero di soggetti o organizzazioni di cui sia tutore, curatore, procuratore o agente, ovvero di enti, associazioni anche non riconosciute comitati società o stabilimenti di cui sia amministratore o gerente o dirigente.

I dipendenti pubblici, ove nominati componenti del Collegio o Presidente, dovranno acquisire, se dovuta, l'autorizzazione da parte dell'amministrazione di appartenenza che è tenuta al tempestivo rilascio nello spirito di istituzione del Collegio Consultivo Tecnico; diversamente non potranno assumere l'incarico. Dovranno, altresì, impegnarsi, ove nominati componenti del Collegio o Presidente, a dichiarare di non trovarsi in uno dei casi di incompatibilità di cui all'art. 53 del D.lgs 165/2001.

Il Presidente ove nominato non dovrà trovarsi in una delle situazione di incompatibilità quale è la l'aver espletato o di espletare, con riguardo ai lavori oggetto dell'affidamento, attività di collaborazione nel campo giuridico, amministrativo ed economico per una delle parti ovvero rientri nei casi di ricusazione di cui ai punti da n. 2 a n. 6 dell'art. 815 Regio Decreto n. 1443/1940.

9. COMPENSI DEL COMPONENTI E DEL PRESIDENTE DEL C.C.T

I compensi di tutti i membri del Collegio sono dovuti senza vincolo di solidarietà e, non possono complessivamente superare gli importi fissati dall'art. 6-quater del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni dalla legge di conversione 29 dicembre 2021, n. 233.

I componenti del Collegio Consultivo Tecnico hanno diritto a un compenso a carico delle parti, proporzionato al valore dell'opera, all'entità, alla durata dell'impegno, al numero e alla qualità delle determinazioni assunte.

I compensi dei componenti del Collegio sono computati all'interno del quadro economico dell'opera alla voce spese imprevedute.

I componenti del Collegio Consultivo Tecnico hanno diritto a un compenso determinato secondo due modalità:

Parte fissa

1. Una parte fissa è proporzionata al valore dell'opera ed è calcolata ai sensi degli articoli 3 e 4 del decreto del Ministero della giustizia 17 giugno 2016, con riferimento alla prestazione di collaudo tecnico-amministrativo, ridotta del 60%. Per la parte eccedente il valore di euro 100.000.000,00 di lavori, si applica la riduzione del 80%.

La corresponsione di detta parte fissa è subordinata all'adozione di determinazioni o pareri ovvero allo svolgimento dell'attività di cui al punto 4.1.2. del decreto 17 gennaio 2022 del Ministero delle Infrastrutture e della mobilità sostenibile (attività nell'ambito del PNRR e PNC) per un numero di riunioni non inferiore a quattro e sempre che la stessa abbia comportato l'adozione di determinazioni o pareri ovvero lo svolgimento di attività istruttoria o la formulazione di osservazioni preliminari.

Parte variabile

2. Una parte variabile per ciascuna determinazione o parere assunto è definita in funzione della relativa qualità e del relativo carattere tecnico o giuridico determinato dallo stesso Collegio Consultivo Tecnico.

Quesiti di natura tecnica

Nell'osservanza delle Linee Guida 17 gennaio 2022 del Ministero delle Infrastruttura e della Mobilità Sostenibili, per quesiti di carattere prevalentemente tecnico la tariffa è determinata "a vacanza" sulla base della tariffa oraria indicata nel DM 17/06/2016, prevedendo per ciascun membro un impegno medio progressivo di otto giorni al costo orario di € 50,00. Il costo orario massimo, indicato dall'art.6 comma 2 lettera a) del DM Tariffe, è incrementato del 25%.

I compensi base così determinati per ciascun membro e per il Presidente sono adeguati alla qualità delle determinazioni assunte e in funzione della complessità del quesito posto applicando:

- **un coefficiente di proporzionalità** (indicato nella tavola z-1 allegata al DM Tariffe) **pari a 0,45 corrispondente al grado di complessità** in relazione alla categoria prevalente dei lavori;
- **un ulteriore coefficiente compreso tra 0,25 e 1 in ragione della complessità del quesito** come segue:
 - valore di coefficiente: 0,25 – 0,40 per livello di complessità bassa e in caso di argomento: sospensioni e riprese lavori;
 - valore di coefficiente 0,41 – 0,80 per livello di complessità media e in caso di argomento: problematiche alla gestione del contratto in fase di esecuzione, che possano determinare ritardi nel

completamento dell'opera;

- valore di coefficiente 0,81 – 1,00 per livello di complessità elevata e in caso di argomento: inadempimenti che possano portare alla risoluzione del contratto.

Quesiti di carattere giuridico

Nell'osservanza delle Linee Guida 17 gennaio 2022 del Ministero delle Infrastruttura e della Mobilità Sostenibili, il compenso è determinato secondo quanto previsto per l'attività stragiudiziale di cui al capo IV del Decreto del Ministro della Giustizia del 10/03/2014 n. 55, aggiornato dal Decreto del Ministero della Giustizia 8 marzo 2018 n. 37.

Il compenso base viene valutato in questo caso sulla base dell'importo della questione giuridica oggetto del quesito, tenendo presente l'interesse sostanziale delle parti.

Nel caso in cui l'importo della questione giuridica oggetto del quesito sia indeterminabile, il compenso base è quello corrispondente agli importi dell'affare compresi tra € 52.000,00 ed € 260.000,00.

I compensi base, così determinati, sono adeguati alla qualità delle determinazioni assunte e in funzione della complessità del quesito posto, applicando:

- **un coefficiente di proporzionalità** indicato nella tavola z-1 allegata al DM Tariffe pari al 0,45 corrispondente al grado di complessità in relazione alla categoria prevalente dei lavori;
- **un ulteriore coefficiente compreso tra 0,25 e 1** in ragione della complessità del quesito come segue:
 - valore di coefficiente: 0,25 – 0,40 per livello di complessità bassa e in caso di argomento: sospensioni e riprese lavori;
 - valore di coefficiente 0,41 – 0,80 per livello di complessità media e in caso di argomento: problematiche alla gestione del contratto in fase di esecuzione, che possano determinare ritardi nel completamento dell'opera;
 - valore di coefficiente 0,81 – 1,00 per livello di complessità elevata e in caso di argomento: inadempimenti che possano portare alla risoluzione del contratto.

*

Per il Presidente è prevista una maggiorazione del compenso nella misura del 20% degli importi sopra determinati, in analogia a quanto previsto dall'articolo 1, comma 2, lettera a), del D.M. 31.01.2018.

I compensi qui indicati si intendono tutti al netto di IVA e di oneri previdenziali, se dovuti.

Il compenso complessivamente riconosciuto a ciascun componente non può comunque superare il triplo della parte fissa.

Lavori in corso di esecuzione:

Qualora l'avanzamento dei lavori eseguiti e contabilizzati sia superiore al 50% dell'importo di contratto, la parte fissa del compenso per ciascun componente è ridotta del 30%. Qualora l'avanzamento dei lavori fosse superiore al 85% dell'importo di contratto, la parte fissa del compenso per ciascun componente è ridotta del 60%.

Pagamento:

Il compenso del Collegio è a carico delle parti in ragione del 50% ognuna.

Il Collegio Consultivo Tecnico trasmette alla Stazione Appaltante e all'Appaltatore, contestualmente all'atto contenente il parere o la determinazione, un resoconto dell'attività svolta con indicazioni dei tempi di svolgimento, l'indicazione della complessità del quesito con il calcolo del compenso relativo alla singola determinazione. Il Dirigente responsabile del contratto e l'Appaltatore, a seguito di tale trasmissione, procedono alla liquidazione dei compensi per la parte di propria competenza, applicando eventuali detrazioni.

Nel caso di inottemperanza al pagamento da parte dell'Appaltatore, la Stazione Appaltante provvederà in danno con addebito nei confronti dell'Appaltatore al primo pagamento utile.

Ritardi del Collegio:

In caso di ritardo nell'assunzione delle determinazioni rispetto al termine ordinario di 15 giorni o di 20 giorni nel caso di particolari esigenze istruttorie, è prevista una decurtazione del compenso stabilito, da un decimo a un terzo, per ogni ritardo, come segue:

- 1/10 in caso di determinazioni espresse da 1 a 30 giorni di ritardo;
- 1/5 in caso di determinazioni espresse in ritardo dal 31° al 45° giorno dalla data di presentazione della domanda;
- 1/3 in caso di determinazioni espresse oltre il 45°gg dalla data di presentazione della domanda.

In caso di ritardo nell'adozione di tre determinazioni o di ritardo superiore a sessanta giorni nell'assunzione anche di una sola determinazione, i componenti del collegio non possono essere nuovamente nominati come componenti di altri collegi per la durata di tre anni decorrenti dalla data di maturazione del ritardo.

Collegio Consultivo Tecnico facoltativo:

Laddove il Collegio Consultivo Tecnico sia costituito in via facoltativa nella fase antecedente all'affidamento del contratto, sono riconosciuti a ciascun componente i compensi sopra indicati ridotti del 20%.

Il Collegio è tenuto a rispondere al quesito entro 15 giorni dalla sottoposizione del quesito, decorrenti dalla data della comunicazione dello stesso. In caso di particolari esigenze istruttorie le determinazioni possono essere adottate entro venti giorni, previa comunicazione al RUP.

Stima dei costi e pagamenti

Al fine di garantire alla Stazione Appaltante una ragionevole certezza sulla previsione economica dell'importo da inserire nel Quadro Economico, il RUP determina l'importo presunto anche in ragione dell'importo massimo da poter corrispondere ai componenti del Collegio, con una ponderata previsione del numero massimo di determinazioni che potrebbero essere richieste al Collegio.

Inclusioni ed esclusioni

Il compenso anzidetto oltre a quanto previsto negli articoli del presente documento, remunera ogni e qualsiasi prestazione e spesa che il professionista dovrà affrontare per l'espletamento dell'incarico e

comunque nel corrispettivo sopra indicato sono compresi:

- spese e oneri accessori;
- l'onere per i necessari contatti con gli Enti, Organi ed Uffici durante l'esecuzione delle prestazioni;
- l'uso di attrezzature varie;
- il costo per polizza assicurativa.

10. PROCEDURA DI ISCRIZIONE, DI VARIAZIONE E MODULISTICA

La procedura di iscrizione si svolgerà attraverso l'invio della documentazione richiesta tramite il Portale Appalti dell'Ente, previa registrazione e acquisizione della credenziali; ai fini dell'iscrizione al Portale si invita il professionista a seguire il seguente iter:

- accedere al sito www.comune.rivoli.to.it - Servizi on line – Portale Appalti – area riservata – accedi – registrati.

Una volta registrati, i professionisti interessati **dovranno presentare l'istanza firmata digitalmente secondo il seguente iter:**

- accesso dal profilo committente del Comune www.comune.rivoli.to.it - Servizi on line – Portale Appalti – area riservata – accedi – login, ricerca dell'avviso in oggetto.

Ciascun soggetto interessato potrà richiedere l'iscrizione all'Elenco presentando la seguente documentazione:

1) la domanda di iscrizione, secondo il modello predisposto e messo a disposizione, il quale contiene innanzitutto i dati identificativi del libero professionista o del dipendente pubblico, la/le sezione/i in cui richiede l'iscrizione (membro e/o Presidente) ed infine, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, il possesso dei requisiti di moralità, nonché di comprovata competenza e professionalità nello specifico settore. La domanda di iscrizione dovrà essere firmata digitalmente;

2) il curriculum vitae in formato europeo

3) il documento di identità

4) una relazione di presentazione che sinteticamente (massimo 1 pagina-Times News Romans 12 - interlinea 1,5) descriva l'ambito e le principali caratteristiche inerenti la propria professionalità.

E' onere di ciascun soggetto iscritto all'Elenco comunicare tempestivamente e, comunque, non oltre 30 giorni dal verificarsi dell'evento, eventuali variazioni intervenute nei propri dati identificativi e/o nel possesso dei requisiti richiesti. La relativa comunicazione deve avvenire nelle stesse modalità in cui è avvenuta l'iscrizione, ovvero tramite il Portale Appalti dell'Ente, accedendo alla propria area riservata.

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 71 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e delle altre vigenti disposizioni, le dichiarazioni sostitutive riferite al possesso dei requisiti di cui sopra sono verificate da parte dell'amministrazione che ha richiesto la relativa designazione del Presidente o ha utilizzato gli elenchi per individuare e nominare il proprio rappresentante.

Alla mancata dimostrazione del possesso dei requisiti consegue la cancellazione dall'Elenco. I soggetti

sono cancellati dall'Elenco, oltre che nei casi sopra descritti, anche a seguito di istanza di cancellazione presentata dal soggetto iscritto.

Le candidature pervenute entro la data del 08/09/ 2023 ore 12.00 saranno inserite nell'Elenco all'interno del quale si procederà alle designazioni secondo le modalità di nomina sopra indicate. Le candidature pervenute oltre tale data, qualora aderenti ai requisiti richiesti, saranno inserite nel suddetto Elenco nel primo aggiornamento semestrale utile.

I soggetti in possesso dei requisiti previsti saranno inseriti nell'Elenco in ordine alla data di presentazione della richiesta di iscrizione.

Anche l'impresa appaltatrice potrà avvalersi dell'Elenco predisposto da questa amministrazione.

Al momento dell'accettazione dell'incarico i soggetti designati o nominati dovranno confermare l'inesistenza delle cause d'incompatibilità o di astensione. L'assenza di cause di incompatibilità, astensione, esclusione dovranno persistere per tutta la durata dell'incarico.

In caso di nomina, il Comune di Rivoli provvederà all'invio di una comunicazione ai soggetti interessati all'indirizzo di posta elettronica fornito in sede di registrazione. Al momento dell'accettazione dell'incarico, da effettuare inviando una comunicazione sottoscritta tramite l'area riservata della piattaforma in risposta alla comunicazione di nomina ricevuta, i soggetti designati o nominati dovranno sottoscrivere il conferimento dell'incarico, confermare l'inesistenza delle cause di incompatibilità o di astensione che dovranno persistere per tutta la durata dell'incarico.

Nel caso in cui il designato rinunci all'incarico per almeno due volte senza fornire motivazioni in merito o nel caso di rinuncia successiva al perfezionamento dell'incarico senza giustificato motivo, il Comune di Rivoli si riserva di sospendere l'iscrizione dall'Elenco.

9. NORME TRANSITORIE E FINALI

Prima della formale costituzione del Collegio Consultivo Tecnico, ciascun componente deve sottoscrivere per accettazione il disciplinare tecnico di incarico, oltre all'eventuale ulteriore documentazione ritenuta necessaria dalla stazione appaltante procedente alla costituzione del CCT.

Per quanto non espressamente previsto nel presente disciplinare si richiamano le norme legislative e le altre disposizioni di legge in materia e in particolare:

- le linee guida per l'omogenea applicazione da parte delle stazioni appaltanti delle funzioni del Collegio Consultivo Tecnico approvate dal MIMS n. 12 del 17.01.2022;
- il D.lgs 36/2023 e il relativo allegato V.2.

10. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

In applicazione del Regolamento Europeo n. 679 del 2016 e del D.Lgs. n. 196 del 2003, così come modificato dal D.Lgs. n. 101 del 2018, in materia di protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, si comunica che il Titolare del trattamento dei dati personali è il Comune

di Rivoli, nella persona del Sindaco r.l.p.t., che potrà essere contattato ai seguenti riferimenti: [privacy@comune.rivoli.to.it \(mail\)](mailto:privacy@comune.rivoli.to.it) e [comune.rivoli.to@legalmail.it \(PEC\)](mailto:comune.rivoli.to@legalmail.it), e centralino 0119513300.

Il Responsabile della protezione dei dati (RPD, altrimenti denominato Data Protection Officer, DPO), è lo Studio Balducci Romano, con sede in Udine, in via Artico di Prampero 5 nella persona dell'Avv. Fabio Balducci Romano. I mezzi di contatto sono i seguenti:

- posta elettronica: studio.fbr@gmail.com ;
- posta elettronica certificata: fabio.balducciromano@avvocatiudine.it;
- telefono fisso 0432 229080.

Il Comune di Rivoli informa la parte, ai sensi del Reg. UE 2016/679, del D.Lgs. n. 196 del 30/06/2003 s.m.i. e del D.Lgs. n. 101 del 10/08/2018, che i dati personali forniti o comunque acquisiti durante lo svolgimento della procedura saranno trattati e conservati nel rispetto della vigente normativa per il periodo necessario all'attività amministrativa correlata. Il trattamento dei dati personali raccolti viene effettuato per finalità connesse all'esecuzione di compiti di interesse pubblico e per l'esercizio di pubblici poteri, nonché al fine di adempiere ad eventuali obblighi di legge come disposto dall'art.6 par. 1 lett. c)-e) del Regolamento 679/2016, nell'ambito del procedimento per il quale il presente contratto viene stipulato. I dati raccolti:

- sono trattati da personale del comune appositamente autorizzato;
- sono conservati per il tempo necessario allo svolgimento del procedimento in oggetto e nel rispetto degli obblighi di legge correlati;
- sono soggetti a comunicazione e/o a diffusione esclusivamente in adempimento ad obblighi previsti dalla legge o da regolamenti e non sono soggetti a trasferimento a paesi terzi.

Si comunica, inoltre, che il conferimento dei dati è obbligatorio per il perseguimento delle finalità descritte e l'eventuale rifiuto determinerà l'impossibilità di dar corso al procedimento. Tali dati saranno conservati per la durata della Convenzione e successivamente alla sua cessazione per un tempo non superiore ai termini prescritti dalle vigenti disposizioni di legge. Ciascuna Parte consente espressamente all'altra di comunicare i propri dati a terzi, qualora tale comunicazione sia necessaria in funzione degli adempimenti, diritti ed obblighi connessi all'esecuzione della presente Convenzione, ovvero renda più agevole la gestione dei rapporti dalla stessa derivanti. L'interessato potrà esercitare i propri diritti rivolgendosi al Titolare o al Responsabile della protezione dei dati, reperibili ai contatti sopra indicati, presentando una specifica richiesta mediante posta raccomandata, mail, posta elettronica, posta elettronica certificata o compilando e consegnando a mano l'apposita modulistica predisposta per l'esercizio dei diritti ("Modulo per l'esercizio dei diritti in materia di protezione dei dati personali"), reperibile accedendo nella sezione privacy del Sito: [Privacy | Città di Rivoli](#).

Si ha diritto di proporre reclamo all'Autorità Garante per la protezione dei dati personali qualora se ne ravvisi la necessità. Al titolare del trattamento e al Comune di Rivoli, nonché ai soggetti sopra indicati si potranno inoltrare eventuali richieste, ai sensi della citata normativa in materia, relative

all'aggiornamento, alla rettifica, all'integrazione, alla cancellazione dei propri dati.